



Coop Unione di Trezzo Sull'Adda

Spett.le
COOP UNIONE TREZZO SULL'ADDA
Via A. Gramsci, 12
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. 02 9200211
C.F. e P. IVA 00687790154

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE

Il/La sottoscritto/a:

a

Residente a

Via o Piazza

iscritto al Libro Soci al n°

con riferimento alla Scheda nominativa di prestito sociale n°

nato/a il

Codice fiscale

C.a.p.

N° civico

Prov.

emessa il

DICHIARA

di conoscere e di accettare le norme e le condizioni economiche iniziali che la regolano e di seguito trascritte (sez. III, par. 3.2, istruzioni Banca d'Italia in G.U. del 12 dicembre 1994, n. 289)

CONDIZIONI APPLICATE ALLA RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO I SOCI

AMMONTARE MASSIMO DEI DEPOSITI PER CIASCUN SOCIO:

TASSO DI INTERESSE:

Tasso Lordo

Ritenuta Fiscale vigente

Tasso Netto

CARATTERISTICHE

1. Titolarità: intestati esclusivamente al Socio prestatore con possibilità di delega.
2. Forma tecnica: liberi.
3. Ammontare minimo del Deposito a Risparmio di ciascun Socio: libero.
4. Interessi sui Depositi a Risparmio liberi calcolati sui saldi relativi a ciascun movimento con riferimento alle condizioni economiche vigenti.
5. Gli interessi vengono calcolati con riferimento all'anno civile, in relazione ai tassi in vigore, alle valute di cui al punto successivo e sono accreditati una volta all'anno in data 1 gennaio al netto della ritenuta fiscale vigente e fino a concorrenza del limite massimo previsto. L'eventuale eccedenza, infruttifera, sarà rimborsata nel più breve tempo tecnico possibile.
6. Le valute e le disponibilità sono le seguenti:

Prestiti (versamenti)	valute	disponibilità
contanti	stesso giorno del versamento	immediata
assegni circolari	stesso giorno del versamento	immediata
assegni bancari	stesso giorno del versamento	20 gg. successivi

Gli assegni sono accettati salvo buon fine.

Rimborsi (prelievi)	valute
contanti, assegni e bonifico bancario	stesso giorno del prelievo

7. In caso di estinzione del deposito a risparmio gli interessi saranno liquidati entro 90 gg. successivi alla data di richiesta di estinzione.

In caso di estinzione per causa di morte si osservano i vincoli di legge in materia di successione del rapporto sociale, e la somma depositata resta a disposizione ed infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

CONDIZIONI

8. Le operazioni afferenti al rapporto di Deposito a Risparmio sono gratuite.
9. Le operazioni relative alla liquidazione degli interessi sono gratuite.
10. Le comunicazioni afferenti il rapporto di Deposito a Risparmio sono gratuite.
11. Per i prelievi verranno osservate le seguenti modalità:
 - fino a 1.000 € (mille) con preavviso non inferiore a 24 ore;
 - da 1.000 € (mille) a 2.500 € (duemilacinquecento) con preavviso di 3 (tre) giorni;
 - oltre 2.500 € (duemilacinquecento) con preavviso di 5 (cinque) giorni.
 La Cooperativa comunque si riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di pagare anche subito.
12. La documentazione arretrata, emessa a partire dal sorgere del rapporto di deposito a risparmio, potrà essere richiesta previo pagamento delle relative spese, calcolate in base ai tempi richiesti per le ricerche di archivio e sarà fornita entro 90 giorni.

Le attività ed il bilancio della Cooperativa, che deve essere certificato annualmente, sono soggetti alle ispezioni ordinarie annuali e straordinarie in virtù della legislazione cooperativa in materia di vigilanza. Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 C.C.. La raccolta è rivolta solo ai soggetti iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi. Il rapporto di Deposito a Risparmio è disciplinato da apposito regolamento, di seguito riportato quale parte integrante del presente contratto.

Avendo esaminato tutte le norme, condizioni e regolamento sezione prestiti sociali ed avendoli trovati di mio pieno gradimento, li accetto integralmente.

FIRMA _____

Dichiaro altresì di accettare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le seguenti condizioni: Articolo 9 del Regolamento (norme che conferiscono alla Cooperativa la facoltà di modificare le regole e le condizioni economiche che disciplinano il deposito).

li

FIRMA _____

REGOLAMENTO DEI DEPOSITI A RISPARMIO RACCOLTI PRESSO I SOCI FINANZIATORI

In attuazione dell'art. 2 - 2° comma, lettera F) dello Statuto, le modalità di raccolta, contrattuali e per il rilascio del libretto nominativo di deposito, sono regolate come appresso:

Art. 1

Devono essere messi a disposizione dei Soci, nei locali in cui si svolge la raccolta dei fondi, fornendo loro tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti:

- delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 (G.U. n. 58 dell'11 settembre 1994);
- istruzioni della Banca d'Italia (G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994);
- articolo 2 - 2° comma, lettera F) dello Statuto sociale;
- regolamento;
- fogli informativi analitici.

Art. 2

- Il Socio iscritto nel libro Soci da almeno tre mesi, all'atto della definizione del contratto di deposito, deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni, che lo regolano e che devono essere trascritte prima della dichiarazione stessa.
- Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al Socio unitamente al libretto nominativo ed al foglio informativo analitico.
- L'accettazione non può essere accolta se, per effetto della somma depositata, si superasse o il limite del triplo o l'altro del quintuplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato, come disposto dai provvedimenti delle autorità monetarie richiamati dall'art. 1 lettere a) e b). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare limiti inferiori.
- I conti di risparmio cooperativo sono nominativi ed intestati al Socio che ne ha richiesto l'apertura e, pertanto, restano intransferibili.

Art. 3

- I versamenti ed i rimborsi sono da effettuarsi su presentazione del libretto presso l'ufficio competente, il quale provvede alle relative annotazioni.
- Il Socio intestatario può delegare una terza persona, purché Socia, ad effettuare le operazioni; per ciascuna persona delegabile ad operare, il Socio intestatario deve preventivamente presentare apposita richiesta su modulo predisposto dalla Cooperativa; qualora la delega non sia presentata di persona dal Socio intestatario del conto, la sua sottoscrizione deve essere autenticata. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e deve depositare la propria firma.
La delega può essere revocata con comunicazione scritta del Socio intestatario inviata o consegnata alla Cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso dello stesso Socio, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa.
- L'ammontare dei finanziamenti depositati da ciascun Socio e dell'interesse relativo capitalizzato non devono superare i limiti massimi fissati dalla legge per il godimento delle agevolazioni fiscali in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare limiti inferiori.

4. La misura del tasso di remunerazione dei depositi a prestito del Socio che, a norma dell'art. 12 della Legge n. 127 del 17.02.1971 nonché dell'art. 13 DPR n. 601 del 29.09.1973 e successive modificazioni ed integrazioni, non può comunque superare il saggio massimo consentito dalle disposizioni vigenti, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e resterà in vigore fino a quando questo non ritenga opportuno modificarlo con preavviso di 15 giorni e così pure i limiti ed i vincoli sono soggetti alle decisioni che possono essere prese dal Consiglio di Amministrazione.

La liquidazione verrà calcolata al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi che risultano possono essere ritirati o capitalizzati.

Non verrà addebitata nessuna spesa di tenuta conto.

5. Per i depositi liberi il Socio o il suo delegato può chiedere rimborsi parziali o totali con l'osservanza delle seguenti modalità:

- fino a 1.000 € (mille) con preavviso non inferiore a 24 ore.

- da 1.000 € (mille) a 2.500 € (duemilacinquecento) con preavviso di 3 (tre) giorni.

- oltre 2.500 € (duemilacinquecento) con preavviso di 5 (cinque) giorni.

A tale modalità fanno eccezione quelli destinati al pagamento, per compensazione, di beni e/o di servizi forniti dalla Cooperativa al Socio.

La Cooperativa comunque si riserva, per i rimborsi con preavviso, la facoltà di pagare anche subito.

La valuta viene applicata come segue:

- versamenti: il giorno stesso dell'operazione

- prelievi: il giorno stesso dell'operazione.

I versamenti effettuati a mezzo assegno non saranno esigibili prima di 20 giorni dalla data del versamento.

Art. 4

Le operazioni di versamento e rimborsi devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. Il Socio o il suo delegato dovrà firmare separate quietanze per le operazioni effettuate.

Art. 5

1. I libretti devono essere presentati ogni anno presso l'ufficio che li ha rilasciati per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Tuttavia gli stessi possono essere richiamati dalla cooperativa in ogni momento per le operazioni di controllo.

2. I conti senza movimento per un intero anno e con somme inferiori a 50 € (cinquanta) verranno accantonati in un conto a disposizione del Socio depositante senza effettuare il conteggio degli interessi e la capitalizzazione annua.

Qualora detti conti rimanessero senza movimento per 10 anni consecutivi, verranno devoluti ad attività sociali su delibera del Consiglio di Amministrazione (art. 2946 e seguenti C.C.).

Art. 6

In caso di recesso, di esclusione e di morte del Socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi, infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale. Gli eredi

devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Art. 7

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia scritta alla Cooperativa ed alla competente Autorità.

Art. 8

Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Cooperativa.

Art. 9

La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. La Cooperativa si riserva altresì la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del Socio, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, par. 3.2 delle ripetute istr. della B.I..

Art. 10

Al Socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione risponde direttamente ai Soci della gestione della sezione, pur avvalendosi dei dipendenti della Cooperativa per l'amministrazione della stessa. La sezione garantisce la massima riservatezza.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni emanate dal C.I.C.R. e dalla Banca d'Italia, di cui al precedente art.1.

Il regolamento stesso è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci del 27.05.1995, in sostituzione del precedente approvato in data 27.05.1989, ed entra in vigore a partire dal 01.06.1995 ed entro il 31.12.1997 come previsto dalla sezione V "disciplina transitoria" dettata dalla Banca d'Italia (G.U. n. 289 del 12.12.1994).

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie.

Art. 14

La Cooperativa è regolarmente iscritta al Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive rettifiche, modificazioni ed integrazioni.

• Ogni controversia fra la Cooperativa e i Soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.